

# Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico

T.A.R. Sardegna, Sez. II 22 maggio 2025, n. 451 - Aru, pres.; Gana, est. - Eos Monte Rughe S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.**

(Omissis)

## FATTO

1. Con ricorso depositato in data 8 marzo 2025, la “Eos Monte Rughe S.r.l.” ha adito l'intestato Tribunale al fine di veder accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all'obbligo di provvedere all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) in ordine all'istanza del 4 gennaio 2024, presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza nominale di 7,2 MW cadauno, per una potenza di picco 64,8 MWp, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località “Monte Rughe” nel Comune di Pozzomaggiore (SS), con linea elettrica passante nei Comuni di Sindia (NU) e Macomer (NU).

In data 25 marzo 2024, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il MASE ha pubblicato l'avviso al pubblico e la documentazione relativa al Progetto, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti. Terminata la fase di consultazione del pubblico in data 24 aprile 2024, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che in base all'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 deve predisporre lo schema del provvedimento di VIA, è invece rimasta inerte.

2. Stante la perdurante inerzia del MASE nel concludere il procedimento, la ricorrente ha presentato l'odierno ricorso avverso il silenzio, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inerzia del Ministero a fronte dell'istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U.A.) presentata dalla Società e, in particolare, a fronte della condotta concretatasi nell'omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l'effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento. La ricorrente ha concluso chiedendo di condannare il MASE a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 T.U.A. e, nella specie, a concludere il procedimento.

A sostegno della domanda, richiamati i termini di cui all'art. 25 del T.U.A. e la loro natura perentoria, la ricorrente ha evidenziato come, nel caso di specie, risultino spirati, in data 24 maggio 2025, il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico e, in data 2 agosto 2024, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione (25 marzo 2024), senza che il MASE abbia definito il procedimento di VIA. La ricorrente ha segnalato, inoltre, come rientri nella competenza dello stesso MASE anche la fase istruttoria in sede di Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dato che la Commissione è incardinata presso tale Ministero.

3. Si sono costituiti in giudizio, in data 29 aprile 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile o infondato.

4. All'udienza camerale del 21 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

È pacifico in causa, infatti, che i termini procedurali stabiliti dall'art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l'Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento. Ciò posto, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento del Tribunale e della giurisprudenza amministrativa che si è consolidato in controversie analoghe a quella in esame e che si è già fatto carico di superare l'inerzia del MASE nella definizione del procedimento.

In termini generali, si è già rilevato che “Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,

previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.

Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell'Ambiente è tenuto a concludere l'iter procedimentale entro termini precisi -che riguardano tanto l'adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.

Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436; 22 luglio 2024, n. 578; Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547).

Ancora, in senso analogo, in altre sentenze di Tribunali amministrativi è stato precisato che “il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E.” (T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).

2. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l'esercizio del già descritto parco eolico. Per l'effetto, deve ordinarsi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

3. Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l'esercizio di un di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza nominale di 7,2 MW cadauno, per una potenza di picco 64,8 MWp, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località “Monte Rughe” nel Comune di Pozzomaggiore (SS).

- per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)